

Commiss. usi civici Calabria, 28-02-2005.

**Questione di legittimità costituzionale della l. r. Calabria n. 10 del 1997, art. 56 –
sdemanializzazione terreni civici per la realizzazione di opere pubbliche**

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 l.reg. Calabria 30 ottobre 1997 n. 10, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici, qualora siano oggetto di intervento per la realizzazione di «opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti, impianti ecc.) interrati», possano essere sottratti alla loro destinazione mediante il provvedimento autorizzatorio del sindaco e l'approvazione del progetto dell'opera, in riferimento all'art. 3, 1° comma, cost., nonché per contrasto con la legislazione statale dettata dalla l. 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordino degli usi civici, dal regolamento applicativo approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 e dalla l. 31 gennaio 1994 n. 97 sui territori montani, in Rep. Fo. it., 2005 n. 21, e pubbl. in Riv. giur. edilizia, 2005, I, 1105